

# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

\*\*\*\*\*

DECRETO DEL PRESIDENTE N° 1 DEL 08.08.2022

## DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ED ALTRO DI QUALSIASI GENERE CHE POTREBBE CAUSARE INCENDI NEL BOSCO FAGGETO

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 168/2017;

Vista la deliberazione del C.D.A. n 01 del 28.07.2022 con la quale veniva nominato presidente il sig. Cimaroli Daniele;

Considerato che il bosco denominato faggeto è di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere;

Visto il DPRL n. t00063 del 15/12/2018 pubblicato sul burl 14 del 15/12/2018 con la quale il bosco faggeto veniva istituito monumento naturale;

Viste le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri nota PEC 21988/2022 del 19/05/2022 del 19/05/2022 avente per oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ai rischi conseguenti".

Viste altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 20223. Prot. 0021912 del 07/05/2021 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30/settembre 2022 in tutto il territorio della Regione Lazio;

Vista la deliberazione della GRDL n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della legge 353/2000 e L.R. 28/10/2002 n. 39 con la quale si stabilisce tra l'altro che dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.

Visto il D.to L.gs. 1/2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la legge 21/11/2000, n. 353;

Vista la L.R. 28/10/2002, n. 39;

Visto il regolamento regionale 18/04/2005, n. 7;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il R.D. 3267/30/12/1923;

Visto il D.Lgs. 1/2018;

Vista la Deliberazione della GRL n. 296/2009;

Considerato che ai sensi della L.R. n. 39/2002 e relativo regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del comune a rischio incendio e quindi, **IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ALLUMIERE per il FAGGETO DI ALLUMIERE E' TASSATIVAMENTE VIETATO:**

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotati di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno del bosco FAGGETO fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Prot 1081 Del 10 AGO 2022 Cat 2



IL PRESIDENTE  
Daniele Cimaroli